

Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 4 – Capitolato Tecnico RCT, RCTO e RC Professionale

**PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DI
SERVIZI ASSICURATIVI**

LOTTO 4 – COPERTURA ASSICURATIVA RCT, RCO E RC PROFESSIONALE

**CAPITOLATO TECNICO LOTTO 4 – COPERTURA ASSICURATIVA DI
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI, OPERAI E PROFESSIONALE**

CIG: 6242814515

ROMA METROPOLITANE S.r.l.
Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Paolo Omodeo Salè
Via Tuscolana, 171/173 - 00182 Roma



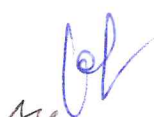
Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 4 – Capitolato Tecnico RCT, RCTO e RC Professionale

POLIZZA RCTO, RCO, RC PROFESSIONALE Numero

Tra: Roma Metropolitane S.r.l.
Partita I.V.A./C.F.: 05397401000
con sede in : Via Tuscolana, 171/173 00182 Roma
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: _____
si stipula la presente:

POLIZZA RCTO, RCO, RC PROFESSIONALE Numero

Contraente : Roma Metropolitane S.r.l.
Sede Legale : Via Tuscolana, 171/173 00182 Roma
Broker : Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 31/12/2015
Scadenza della copertura : Ore 24:00 del 31/12/2018
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31/12 di ogni anno
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO



Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 4 – Capitolato Tecnico RCT, RCTO e RC Professionale

Sommario

DEFINIZIONI	5
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	6
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto	6
Art. 2: Gestione del contratto	6
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede	7
Art. 4: Coesistenza di altre assicurazioni	7
Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente	7
Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto	7
Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari	8
Art. 8: Facoltà di recesso	8
Art. 9: Trattamento dei dati	8
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE	9
Art. 1: Oggetto dell'assicurazione	9
Art. 2: Soggetti non considerati terzi	9
Art. 3: Esclusioni	10
Art. 4: Rischi atomici e danni da Inquinamento	11
Art. 5: Estensione territoriale	11
Art. 6: Anticipata risoluzione del contratto	11
Art. 7: Variazioni di rischio	11
Art. 8: Regolazione del premio	12
Art. 9: Denuncia dei sinistri — Obblighi dell'Assicurato	12
Art. 10: Gestione delle vertenze di danno — Spese legali	12
Art. 11: Forma delle comunicazioni	12
Art. 12: Oneri fiscali	12
Art. 13: Organizzazione prove, visite	12
Art. 14: Responsabilità personale	12
Art. 15: Committenza	13
PREMESSA	14
SEZIONE I - Proprietà e/o conduzione dei locali adibiti ad ufficio e relative pertinenze	15
Art. 1: Proprietà e conduzione degli uffici	15
Art. 2: Qualifica di Terzi ai Dipendenti non soggetti all'assicurazione INAIL	15
Art. 3: Fornitori come Terzi	15
Art. 4: Danni a veicoli sotto carico e scarico	16
Art. 5: Committenza Auto	16
Art. 6: Malattie Professionali	16

Mr. Jof

Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 4 – Capitolato Tecnico RCT, RCTO e RC Professionale

Art. 7: Estensioni diverse	17
Art. 8: Garanzie complementari	17
Art. 9: Sorveglianza pulizia manutenzione riparazione e collaudo	17
Art. 10: Attività ricreative	18
Art. 11: Cose trovantisi nell'ambito dei lavori.....	18
Art. 12: Danni da Incendio	18
Art. 13: Responsabile del Servizio di Protezione, Prevenzione e Sicurezza e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili	18
SEZIONE II - Responsabilità Civile Professionale dei progettisti e direttori dei lavori di esclusiva pertinenza dell'Assicurata	19
Art. 1: Oggetto dell'assicurazione e descrizione dell'attività	19
Art. 2: Norme Speciali	19
Art. 3: Validità dell'assicurazione	19
Art. 4: Esclusioni	19
Art. 5: Danni alle opere	20
Art. 6: Interruzione o sospensione di attività	20
Art. 7: Norme urbanistiche – Regolamenti edilizi.....	20
Art. 8: Altri pregiudizi economici	21
Art. 9: Altre attività professionali	21
Art. 10: Danni da Inquinamento	22
Art. 11: Legge n.196/2003	22
NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI	23
Art. 1: Inizio e termine dell'assicurazione	23
Art. 2: Pluralità di assicurati – Responsabilità solidale	23
Art. 3: - Massimali — Limiti di garanzia	23
SCOPERTI E FRANCHIGIE	23



DEFINIZIONI

Assicurato	il soggetto la cui responsabilità è coperta con la polizza
Broker	il Broker vigente Willis Italia Spa
Società	l'Impresa assicuratrice
Franchigia	la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
Scoperto	la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata assicurazione
Danni corporali	morte o lesioni personali
Danni materiali	distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati
Assicurazione	il contratto di assicurazione
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione
Perdite patrimoniali	i danni patrimoniali (capitali, interessi e spese) che non siano la conseguenza diretta od indiretta di danni materiali o di danni corporali
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

È facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

È facoltà del Contraente notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

È altresì facoltà del Contraente richiedere alla Società il rinnovo del contratto alla sua scadenza, per una ulteriore annualità, alle medesime condizioni economiche e normative, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione Willis Italia S.p.A..

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dello stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa.

Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4: Coesistenza di altre assicurazioni

L'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede dell'Amministrazione.

Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della polizza ritenuta formalmente corretta, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno di decorrenza. Trascorsi i 60 giorni l'operatività della copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art. 1901 cc).

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e decorrono dalla data di ricevimento del documento ritenuto formalmente corretto.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

La Società riconosce che il pagamento fatto al broker è liberatorio per il Contraente. Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 4 – Capitolato Tecnico RCT, RCTO e RC Professionale

Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 8: Facoltà di recesso

Avvenuto un sinistro e sino al 30' giorno successivo alla sua definizione ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. .

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dall'Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà all'Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Art. 9: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.



CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1: Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

La società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per gli infortuni e i danni sofferti da Prestatori di lavoro. Coi termini Prestatori di lavoro si intendono le persone fisiche di cui, nel rispetto della legislazione Italiana in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento dell'accensione della polizza, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente nell'esercizio delle attività descritte in polizza e svolte nell'ambito delle unità produttive dell'Assicurato, incluse le persone fisiche:

1) distaccate temporaneamente presso altre aziende italiane aderenti alla presente convenzione, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza;

2) per le quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato. Fermo restando che:

a) la presente garanzia spiega i suoi effetti unicamente per la responsabilità civile attribuibile all'Assicurato in qualità di committente;

b) restano comunque esclusi i danni conseguenti a rischi specifici propri dell'attività dei soggetti diversi dall'Assicurato.

La predetta copertura è da intendere estesa anche ai prestatori di lavoro che prestano la propria attività presso i cantieri.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, qualora l'obbligo di corrispondere i contributi agli istituti previdenziali ed assistenziali ricada in tutto o in parte sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tuttavia, resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza della garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola, nei confronti del Prestatore di lavoro infortunato, con gli obblighi per l'assicurazione di Legge a condizione che l'irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

Art. 2: Soggetti non considerati terzi

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a);

Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 4 – Capitolato Tecnico RCT, RCTO e RC Professionale

- c) i dipendenti dell'Assicurato e i lavoratori parasubordinati, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- e) le società che - rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime, quando la richiesta di risarcimento derivi direttamente da fatti di cui tali soggetti sono a conoscenza, o che abbiano approvato o ratificato.

Art. 3: Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- d) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 CC.;
- e) provocati da persone non dipendenti dell'Assicurato e di cui questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati;
- f) alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell'ambito di dette operazioni; nonché a quelle che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o sollevate;
- g) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni;
- h) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- i) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ccl aperta al pubblico;
- j) a condutture ed impianti sotterranei in genere; fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- k) dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge.

L'assicurazione R.C.O. non comprende i danni derivanti da:

- l) esplosivi
- m) malattie professionali
- n) sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O. non comprendono i danni:

- o) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- p) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'asbesto o dall'amianto o prodotti contenenti asbesto/amianto;
- q) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
- r) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE, o derivanti in modo diretto o indiretto, da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);

Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 4 – Capitolato Tecnico RCT, RCTO e RC Professionale

s) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.

Art. 4: Rischi atomici e danni da inquinamento

Sono esclusi dall'assicurazione i danni connessi con trasformazioni od assestamenti e danni energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, da inquinamento isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.).

Sono esclusi altresì, dall'assicurazione R.C.T., i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento.

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesso o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti. La garanzia viene prestata nei limiti di Euro 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo, con scoperto del 10%, minimo Euro 2.000,00.

Art. 5: Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il Mondo intero.

Art. 6: Anticipata risoluzione del contratto

Negli altri casi di recesso o di anticipata risoluzione dei rapporto giuridico previsti dal contratto o dall'Art. 1896 C.C., sono dovuti alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte:

- a) il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso (salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente Art. 6);
- b) un importo pari al 15% del premio complessivo annuo (corrispondente allo sconto per poliennalità di cui si è tenuto conto nella determinazione del premio per polizze di durata poliennale) per ogni anno in cui la polizza è rimasta in vigore, dal cui ammontare si dedurranno tanti decimi per quanto anni la polizza avrà avuto vigore, sempreché essa abbia avuto corso almeno per cinque anni.

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni in aumento eccedenti il 15% annuo sul livello generale dei prezzi in atto al momento della stipulazione del contratto, secondo le variazioni percentuali del numero indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, la Società avrà il diritto di recedere dal medesimo con preavviso di 30 giorni, rimborsando la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse soltanto le imposte.

Art. 7: Variazioni di rischio

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, l'Assicurato deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto con effetto immediato di recedere dal contratto. Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni, anche parzialmente.

Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'Art. 1898 C.C..

Ar. 12

Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 4 – Capitolato Tecnico RCT, RCTO e RC Professionale

Se, invece, la variazione implica diminuzione del rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

Art. 8: Regolazione del premio

Il premio lordo di polizza si intende quale premio *flat* annuale.

Art. 9: Denuncia dei sinistri — Obblighi dell'Assicurato

I sinistri devono essere denunciati alla Società entro quindici giorni da quello in cui l'ufficio competente dell'Assicurato abbia avuto conoscenza del sinistro per l'assicurazione R.C.T., o dall'avviso dell'inchiesta pretorile per l'assicurazione R.C.O..

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 CC.).

Art. 10: Gestione delle vertenze di danno — Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa approvati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 11: Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto indirizzata alla Società, oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 12: Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 13: Organizzazione prove, visite

La garanzia si intende prestata anche per:

- Organizzazione prove ed esperimenti attinenti l'attività (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: esperimenti con i Vigili del Fuoco per verificare la resistenza al fuoco dei materiali delle carrozze della metropolitana, prove pre-esercizio prima del collaudo definitivo e prima del passaggio di proprietà, etc.);
- Visite guidate ai cantieri.

Art. 14: Responsabilità personale

Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 4 – Capitolato Tecnico RCT, RCTO e RC Professionale

La garanzia assicurativa RCT, nei limiti per la stessa fissati, è estesa alla responsabilità personale per danni corporali e/o danni materiali cagionati nell'ambito delle attività e iniziative riconducibili alla Amministrazione stessa:

- a) in capo ai Prestatori di Lavoro dell'Assicurato compresi i componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, e comunque ai soggetti del cui operato la Amministrazione si avvale per il proprio funzionamento, svolgimento delle proprie attività, erogazione di pubblici servizi e quant'altro ad essa riconducibile;
- b) del personale dell'Ente cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nei testi vigenti;
- c) del personale dell'Ente cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003, per danni, compresi – a parziale deroga di quanto precedentemente normato - eventuali danni patrimoniali, cagionati a terzi e/o a prestatori di lavoro e derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. 196/2003 in relazione al trattamento dei loro dati personali, comuni e/o sensibili;
- d) dei soggetti:
 - ◊ impiegati in lavori socialmente utili;
 - ◊ utenti di attività di carattere sociale promosse o gestite dalla Amministrazione;
 - ◊ partecipanti ai corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione, stages e quant'altro assimilabile;
 - ◊ delle famiglie affidatarie a cui la Amministrazione, direttamente o nell'ambito di iniziative coordinate con altre strutture pubbliche o di assistenza e/o a esse assimilabili, ha affidato minori o soggetti portatori di handicap;
- e) dei componenti il Nucleo di Protezione Civile, nello svolgimento delle attività e servizi connessi alla appartenenza al Nucleo.
Ai fini di questa specifica estensione:
 - ◊ la Amministrazione non è considerata terza, ma sono terzi gli appartenenti alla stessa,
 - ◊ sono esclusi i danni sofferti durante il loro uso dalle cose di proprietà o comunque concesse dalla Amministrazione e impiegate nello svolgimento delle attività del Nucleo,
 - ◊ il massimale di garanzia di cui all'art. "Massimale di garanzia – Limiti di risarcimento" viene definito in euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per sinistro e anno assicurativo.

La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità derivante al CRAL e ai soggetti che a qualunque titolo operano a favore dello stesso, dalla organizzazione e/o gestione di iniziative e manifestazioni nell'ambito delle proprie attività e competenze, con esclusione dei danni ai locali ed alle cose ove tali manifestazioni si svolgono.

Tutti i soggetti qui assicurati sono anche considerati terzi tra loro limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali fermi i limiti di indennizzo previsti in polizza.

Art. 15: Committenza

L'assicurazione prestata con la presente polizza esplica efficacia anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per danni materiali e corporali cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all'attività cui si riferisce l'assicurazione ed affidati ad altre ditte, enti o persone in genere.



PREMESSA

Premesso che la Spett.le "SOCIETA' PER LA REALIZZAZIONE DELLE METROPOLITANE DELLA CITTA' DI ROMA A R.L. in breve ROMA METROPOLITANE" è una società che è emanazione organica del Comune di ROMA ed ha per oggetto lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione, ampliamento, prolungamento ed ammodernamento delle linee metropolitane C e B1, nonché delle altre linee metropolitane della città, dei "corridoi della mobilità" e dei sistemi innovativi di trasporto, inclusi i trasporti a fune, nonché di ogni altro intervento concernente il trasporto pubblico in sede propria da realizzarsi nella Città di Roma e delle relative opere connesse e/o complementari; la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danneggiamenti arrecati a terzi in relazione a quanto disciplinato nelle seguenti sezioni:

SEZIONE I: Proprietà e/o conduzione dei locali adibiti ad ufficio e relative pertinenze;

SEZIONE II: Responsabilità Civile Professionale: Stazione appaltante - progettisti e direttori dei lavori di esclusiva pertinenza dell'Assicurata;



SEZIONE I - Proprietà e/o conduzione dei locali adibiti ad ufficio e relative pertinenze

Art. 1: Proprietà e conduzione degli uffici

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione:

- a) alla proprietà e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e delle attrezzature ivi esistenti, comprese insegne e tendoni;
- b) alla proprietà e conduzione dei locali degli uffici per spargimento d'acqua e rigurgito di sistemi di scarico purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e condutture, restando inteso che la presente garanzia opera in eccedenza rispetto ad altre analoghe garanzie in corso per il medesimo rischio;
- c) alla locazione dei locali degli uffici ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 cod.civ. (rischio locativo), restando parimenti inteso che la garanzia opera in eccedenza ad analoghe garanzie in corso per il medesimo rischio;
- d) alla proprietà e conduzione di uffici anche temporanei presso i cantieri (*Container attrezzati*);
- e) fatti colposi o dolosi di praticanti, dipendenti e collaboratori dello studio.

Questa specifica garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro, di un importo pari al massimale di polizza qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in polizza, si precisa che la copertura RCT di cui alla presente Sezione I opera per le attività svolte dall'Assicurata anche diverse dalla proprietà e conduzione degli uffici, fermo restando che non ci potrà essere sovrapposizione e/o cumulo tra le coperture prestate dalle diverse Sezioni di polizza.

Art. 2: Qualifica di Terzi ai Dipendenti non soggetti all'assicurazione INAIL

Sono considerati Terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti durante lo svolgimento delle proprie mansioni, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

Art. 3: Fornitori come Terzi

A parziale deroga dell'art. 2 lettera c) e dell'art. 3 lett. e) delle C.P.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., i titolari ed i dipendenti di ditte quali aziende di trasporto e fornitori - che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni (escluse le malattie professionali) occorsi sul lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

a) Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 4 – Capitolato Tecnico RCT, RCTO e RC Professionale

b) L'assicurazione è altresì operante anche per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopracitate.

Art. 4: Danni a veicoli sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.P.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato. Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 3 delle C.P.A., sono altresì esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisì nei mezzi stessi.

Art. 5: Committenza Auto

A parziale deroga dell'art. 3 lett. a) delle C.P.A., l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'ad. 2 lett. a) delle C.G.A.

Art. 6: Malattie Professionali

6.1) OGGETTO 1

A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 3 delle C.P.A., la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per le malattie professionali sofferte dai Prestatori di lavoro addetti alle attività descritte in polizza. Coi termini "Prestatori di lavoro" si intendono i soggetti di cui all'art. 1 lett. B) delle C.P.A.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, qualora l'obbligo di corrispondere i contributi agli istituti previdenziali ed assistenziali ricada in tutto o in parte sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tuttavia resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza della garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola, nei confronti del Prestatore di lavoro infortunato, con gli obblighi per l'assicurazione di Legge a condizione che l'irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

6.2) INIZIO E TERMINE

L'assicurazione vale per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione o nei cinque anni precedenti la data di effetto della assicurazione.

Fermo quanto precede, la garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate entro sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

6.3) MASSIMALI

L'assicurazione viene prestata fino a concorrenza del massimale di Euro 250.000,00 che rappresenta anche la massima esposizione della Società per tutta la durata del contratto. *in* caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

6.4) ESCLUSIONI

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto e per i casi di AIDS;
- per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:

Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 4 – Capitolato Tecnico RCT, RCTO e RC Professionale

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

6.5) DENUNCIA DEI SINISTRI

Fermo restando, in quanto compatibile, quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione per la denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società - o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza - l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli altri atti relativi al caso denunciato.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 7: Estensioni diverse

La garanzia è altresì efficace per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato in conseguenza di:

- operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
- operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato;
- esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionali, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi anche ad alto fusto;
- proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio.

Art. 8: Garanzie complementari

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dall'esistenza nell'ambito dell'impresa di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi, nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell'impresa;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, in tutta Europa;
- dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all'interno dell'impresa, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni ai beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;
- dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande. Questa garanzia, ferma l'esclusione dei danni da vizio o difetto originario dei prodotti somministrati, vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori;
- dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;
- dall'esistenza nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili.

Art. 9: Sorveglianza pulizia manutenzione riparazione e collaudo

Resta fra le parti convenuto che rientrano nel novero dei terzi -limitatamente alle sole lesioni corporali- i titolari ed i dipendenti di altre Ditte trovantisì negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza,



Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 4 – Capitolato Tecnico RCT, RCTO e RC Professionale

pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato. La garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato stesso per danni materiali involontariamente cagionati a terzi da detto personale durante l'espletamento di tali attività.

Art. 10: Attività ricreative

Ferma restando l'esclusione di cui all'art. 3 lett. a) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative varie per danni corporali e materiali cagionati a terzi, compresi i partecipanti.

Art. 11: Cose trovantisi nell'ambito dei lavori

A parziale deroga dell'art. 3 lett. h) delle C.P.A., l'assicurazione comprende i danni materiali verificatisi durante l'esecuzione di lavori compiuti presso terzi, con l'esclusione dei danni alle cose a qualsiasi titolo detenute dall'Assicurato, nonché a quelle sulle quali si compiono i lavori. Questa garanzia è prestata nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 80.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

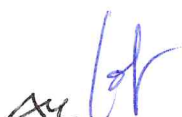
Art. 12: Danni da Incendio

In deroga dell'art. 3 delle C.P.A., l'assicurazione comprende i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio delle cose di proprietà e/o in possesso o comunque detenute dal Contraente/Assicurato, ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti per lo stesso rischio da valide ed efficaci polizze incendio, altrimenti opererà a primo rischio. Questa garanzia è prestata nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

Art. 13: Responsabile del Servizio di Protezione, Prevenzione e Sicurezza e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

Su espressa richiesta del Contraente, viene riconosciuta la qualifica di "Assicurato" anche al dipendente designato come "responsabile del servizio di protezione e prevenzione", per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi del D. lgs. 9/04/2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni ed al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

L'assicurazione è prestata nei limiti, modi e termini, previsti dalla presente polizza, pattuiti con il Contraente. In caso di corresponsabilità tra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrai superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in polizza.



SEZIONE II - Responsabilità Civile Professionale dei progettisti e direttori dei lavori di esclusiva pertinenza dell'Assicurata

Art. 1: Oggetto dell'assicurazione e descrizione dell'attività

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori professionali commessi da persone delle quali debba rispondere quale Stazione Appaltante e/o incaricata della funzione di assistenza e della direzione e progettazione, nell'espletamento delle funzioni di Progettista, Direttore tecnico, Direttore dei lavori, Responsabile dei lavori e Responsabile dell'Alta Sorveglianza.

Le garanzie sono inoltre estese allo svolgimento della funzione di Responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2: Norme Speciali

a) Assicurati aggiuntivi

L'assicurazione vale anche per la responsabilità professionale personale di amministratori e dipendenti tecnici ai quali è affidata la progettazione, assistenza/direzione dei lavori e collaudo tecnico delle opere.

b) Cantieri mobili (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni al decreto stesso)

L'assicurazione di cui all'art. che precede vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni corporali arrecati ai lavoratori dei cantieri temporanei o mobili, quale coordinatore in materia di sicurezza e di salute, sia durante la progettazione sia durante la realizzazione di opere per le quali è incaricato della progettazione e della assistenza/direzione dei lavori.

c) Servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 81/2008)

Qualora l'Assicurato sia stato designato quale responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'Art.8 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nei luoghi di lavoro realizzati negli edifici da lui progettati, l'assicurazione copre la responsabilità civile a lui derivante dall'espletamento del predetto incarico per i danni corporali sofferti dai lavoratori impiegati nei predetti luoghi di lavoro.

Art. 3: Validità dell'assicurazione

L'assicurazione è valida a condizione che l'Assicurato nonché:

- le persone della cui opera egli si avvale, siano iscritti, ove previsto, negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione; fermo quanto precede e quant'altro previsto dal presente contratto, il verificarsi di una condizione che determini in capo all'Assicurato la sospensione, la cancellazione o la radiazione dall'albo, determina, nei suoi confronti, rispettivamente la sospensione o la risoluzione dell'assicurazione;
- le persone di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 2) delle C.P.A. e le società delle quali egli, o questi ultimi, siano illimitatamente responsabili o sulle quali esercitino controllo o siano controllate, non siano anche incaricati della realizzazione opere progettate né partecipino ad appalti di opere o siano concessionari di opere pubbliche o subappaltatori e cottimisti; la situazione di controllo si determina in relazione a quanto previsto dall'articolo 2359 del C.C..

Art. 4: Esclusioni



Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 4 – Capitolato Tecnico RCT, RCTO e RC Professionale

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 3) delle C.P.A l'assicurazione non vale per i danneggiamenti materiali alle opere oggetto delle prestazioni dell'Assicurato ed a quelle delle quali esse fanno parte, nonché per i sinistri:

- a) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato eccedenti quelle imposte dalle leggi;
- b) conseguenti a violazioni di norme e piani urbanistici, prescrizioni e regolamenti edilizi;
- c) conseguenti a prestazioni professionali relative ad opere diverse da quelle rientranti nelle categorie espressamente indicate nell'Art.1 che precede.

Art. 5: Danni alle opere

La Società, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 4 che precede, Esclusioni, della Sezione II - si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per:

- a) i danneggiamenti materiali alle opere progettate o dirette ed a quelle delle quali esse fanno parte, conseguenti a rovina totale o parziale delle stesse;
- b) le spese strettamente necessarie sostenute dai committenti o loro aventi causa per rimuovere un evidente pericolo di rovina delle opere progettate o dirette; purché dovuti ad errore di progettazione, assistenza, direzione dei lavori o collaudo.

L'assicurazione in termini è prestata, nell'ambito del massimale indicato in polizza e relativo alla presente sezione — Art. 3) delle NORME COMUNI, fino a concorrenza del 20% del massimale per sinistro ed anno assicurativo.

Art. 6: Interruzione o sospensione di attività

L'assicurazione vale anche per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare per:

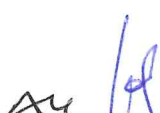
- a) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi;
- b) mancato godimento di edifici adibiti a civili abitazioni;

purché derivanti da danneggiamenti materiali a cose indennizzabili a termini di polizza. L'assicurazione in termini è prestata, nell'ambito del massimale indicato in polizza e relativo alla presente sezione — Art. 3) delle NORME COMUNI, fino a concorrenza del 20% del massimale per sinistro ed anno assicurativo.

Art. 7: Norme urbanistiche – Regolamenti edilizi

A parziale deroga dell'Art. 4 lett. b) che precede— Esclusioni, della Sezione II — vale anche per le perdite patrimoniali arrecate a terzi consistenti unicamente nel mancato utilizzo delle opere progettate e dirette in conseguenza dell'involontario mancato rispetto di norme e piani urbanistici, prescrizioni e regolamenti edilizi. L'assicurazione non vale per le prestazioni dalle quali l'Assicurato o terzi abbiano ottenuto un'indebita percezione di utilità.

Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di cui alla precedente condizione particolare INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ.



Art. 8: Altri pregiudizi economici

L'assicurazione vale anche per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare per:

- a) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- b) mancato godimento di edifici adibiti a civile abitazione;
non derivanti da danneggiamenti materiali a cose, conseguenti a gravi difetti dell'opera, emersi dopo la sua ultimazione, dovuti ad errore di progettazione o difetto di assistenza/direzione dei lavori, che rendano l'opera stessa inutilizzabile, anche parzialmente, per gli scopi ai quali era destinata.
L'opera si intende ultimata qualora, nel corso della validità del contratto, si verifichi una delle seguenti circostanze che determinino l'accettazione dell'opera stessa senza riserve da parte del committente:
 - c) sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - d) consegna anche provvisoria dell'opera al committente;
 - e) uso dell'opera secondo destinazione.

L'assicurazione in termini è prestata, nell'ambito del massimale indicato in polizza e relativo alla presente sezione — Art. 3) delle NORME COMUNI, fino a concorrenza del 10% del massimale per sinistro e anno assicurativo.

Art. 9: Altre attività professionali

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento, per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nello svolgimento delle seguenti attività accessorie agli incarichi di progettazione, assistenza/direzione dei lavori delle opere indicate nell'Art. 1 della presente Sezione II:

- rilievi geometrici, operazioni di estimo, contabilità lavori, assistenza e consulenza ai committenti per il rilascio di licenze edilizie, aggiornamenti catastali e frazionamenti immobiliari.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai clienti dell'Assicurato in conseguenza:

- dell'irrogazione di sanzioni amministrative del cui pagamento l'Assicurato non sia obbligato, anche in solido con il cliente, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- di smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio.

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali, salvo quelle espressamente previste dal presente articolo, derivanti:

- da prestazioni dalle quali l'Assicurato o terzi abbiano ottenuto un'indebita percezione di utilità;
- da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di: finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, contributi, nonché di quanto in genere riguardante l'accesso a mezzi finanziari;
- da attività inerenti la sicurezza sul lavoro e la prevenzione incendio, salvo quanto diversamente disciplinato;
- dall'attività di gestione di patrimoni e consulenza organizzativa, dall'espletamento di incarichi giudiziari, arbitrali e peritali;
- da pretese avanzate dai committenti in relazione a violazioni di norme e piani urbanistici, prescrizioni e regolamenti edilizi, salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni generali e particolari di polizza;
- dall'esercizio dell'attività di responsabile unico del procedimento o di supporto alla sua attività così come individuata dalla Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni;
- dal trattamento di dati personali e diffusione di dati e/o notizie in contrasto con la legge 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto diversamente disciplinato.

Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 4 – Capitolato Tecnico RCT, RCTO e RC Professionale

Per perdite patrimoniali si intendono i danni patrimoniali (capitali, interessi e spese) che non siano la conseguenza (diretta od indiretta) di danni materiali o di danni corporali.

L'assicurazione in termini è prestata, nell'ambito del massimale indicato in polizza e relativo alla presente sezione — Art. 3) delle NORME COMUNI, fino a concorrenza del 10% del massimale per sinistro ed anno assicurativo.

Art. 10: Danni da Inquinamento

La Società, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 4 delle Condizioni Particolari di Assicurazione, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone conseguenti a inquinamento provocato dall'attività della Contraente.

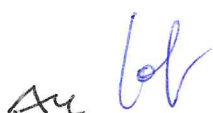
Sono escluse dalla garanzia le opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale destinati alla depurazione di acque o di reflui od al trattamento di rifiuti (vedi allegato A al DPR 34/2000).

L'assicurazione in termini è prestata, nell'ambito del massimale indicato in polizza e relativo alla presente sezione — Art. 3) delle NORME COMUNI, fino a concorrenza del 20% del massimale per sinistro ed anno assicurativo.

Art. 11: Legge n.196/2003

Premesso che l'assicurato dichiara di aver adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della legge n.675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, in conseguenza dell'errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. La presente estensione di garanzia è prestata, nell'ambito del massimale annuo di polizza (riportato nel frontespizio alla voce Massimali), fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari al 10% del massimale previsto in polizza per sinistro e per periodo relativamente alla presente sezione.

Si precisa che la copertura di cui alla presente Sezione II, relativamente all'art. 11 "Legge n. 196/2003", opera anche in relazione ai profili di responsabilità ascrivibili agli amministratori e/o dipendenti preposti dell'Assicurato.



NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI

Art. 1: Inizio e termine dell'assicurazione

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, sempreché originate da errori professionali commessi durante il medesimo periodo o anche anteriormente allo stesso ma non prima del 01.12.2004, Qualora il medesimo sinistro sia conseguenza di distinti errori professionali, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo errore.

Art. 2: Pluralità di assicurati – Responsabilità solidale

Il massimale stabilito in polizza per ogni richiesta di risarcimento rappresenta il limite di esposizione della Società anche in caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati.
Nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, derivante anche dalla partecipazione dell'Assicurato ad "ASSOCIAZIONI TEMPORANEE", l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

Art. 3: - Massimali — Limiti di garanzia

Le garanzie di cui al presente contratto sono prestate fino a concorrenza di un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari a Euro 10.000.000,00 per ognuna delle due sezioni.

Resta inoltre convenuto, che, qualora i sinistri, indennizzabili a termini della presente polizza, siano coperti da altra assicurazione, la garanzia opera in eccesso alla somme eventualmente previste e comunque non oltre i limiti pattuiti in polizza.

SCOPERTI E FRANCHIGIE

Le garanzie di cui al presente contratto sono prestate previa applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di:

- Euro 1.000,00 per le garanzie di cui alla Sezione I salvo ove diversamente previsto, e con il massimo di Euro 50.000,00;
- Euro 25.000,00 per le garanzie di cui alla Sezione II e con il massimo di Euro 125.000,00.



NOTA

Con riferimento alla gara in oggetto, si fornisce la seguente specifica di interesse generale, per ogni utilità e a beneficio dei concorrenti. Nello specifico, si rendono necessari i seguenti chiarimenti per una migliore lettura della Statistica Sinistri.

- 1) I sinistri pendenti sono a riserva per complessivi € 235.936.00.
- 2) Nessun risarcimento è avvenuto dal 31/12/2005

Polizza RCTO/Professionale

Anno di Esercizio	Data Accadimento	Numero Sinistro	Stato	Data Apertura	Data Chiusura	Risarcito 100%	Evento Il Liv.	Indirizzo accadimento	Ufficio Trattamento
2008 01/11/2005	000052410	ANNULLATO	07/03/2008	16/09/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	ROMA CORPORATE
2008 13/04/2006	000052147	ANNULLATO	27/02/2008	13/04/2012	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	ROMA CORPORATE
2008 01/01/2006	000052618	ANNULLATO	26/03/2008	04/05/2011	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	ROMA CORPORATE
2008 10/07/2007	000051565	ANNULLATO	06/02/2008	01/09/2009	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	ROMA CORPORATE
2008 24/07/2007	000052411	ANNULLATO	07/03/2008	13/06/2013	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2008 01/04/2007	000056307	ANNULLATO	20/10/2008	17/12/2012	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	ROMA CORPORATE
2008 09/01/2008	000052409	ANNULLATO	07/03/2008	24/09/2012	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2008 16/01/2008	000053396	ANNULLATO	14/05/2008	15/09/2009	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	ROMA CORPORATE
2008 15/04/2008	000056308	ANNULLATO	20/10/2008	18/09/2009	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	ROMA CORPORATE
2009 31/12/2005	000055699	PENDENTE	22/07/2009		€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	ROMA CORPORATE
2009 29/01/2007	000057141	ANNULLATO	02/11/2009	02/07/2013	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	ROMA CORPORATE
2009 01/08/2007	000057873	ANNULLATO	29/12/2009	06/07/2012	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	ROMA CORPORATE
2009 20/11/2008	000051517	ANNULLATO	06/02/2009	24/09/2012	€ 0,00	RCT PROFESSIONALE / CONTRATTUALE ED RC PATRIMONIALE	ROMA	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2009 31/03/2008	000057022	ANNULLATO	27/10/2009	14/07/2011	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	ROMA CORPORATE
2009 16/05/2008	000057025	ANNULLATO	27/10/2009	25/11/2013	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	ROMA CORPORATE
2009 11/02/2008	000057143	ANNULLATO	02/11/2009	28/09/2012	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	ROMA CORPORATE
2009 26/05/2008	000057874	ANNULLATO	29/12/2009	06/07/2012	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	ROMA CORPORATE
2009 05/02/2009	000052737	ANNULLATO	20/03/2009	14/07/2011	€ 0,00	RCO INFORTUNI / LESIONI PERSONALI	ROMA	ROMA	ROMA CORPORATE
2010 18/12/2007	000052336	ANNULLATO	05/03/2010	19/04/2013	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2010 18/10/2007	000054198	ANNULLATO	11/06/2010	28/11/2012	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2010 13/09/2007	000054907	ANNULLATO	30/07/2010	09/06/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2010 23/04/2008	000051636	PENDENTE	08/02/2010		€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	ROMA CORPORATE
2010 05/05/2008	000052337	ANNULLATO	05/03/2010	09/06/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2010 17/03/2008	000052430	ANNULLATO	08/03/2010	18/06/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2010 20/06/2008	000054199	ANNULLATO	11/06/2010	31/03/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2010 27/02/2008	000054200	ANNULLATO	11/06/2010	18/06/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2010 16/05/2008	000054616	PENDENTE	06/07/2010		€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	ROMA CORPORATE
2010 14/12/2008	000055172	ANNULLATO	31/08/2010	31/03/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2010 25/08/2008	000055173	ANNULLATO	13/12/2010	18/06/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2010 30/05/2008	000056821	ANNULLATO	13/12/2010	13/07/2011	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	ROMA CORPORATE
2010 16/01/2009	000051635	ANNULLATO	08/02/2010	18/06/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2010 22/12/2009	000052338	ANNULLATO	05/03/2010	13/07/2011	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	ROMA CORPORATE
2010 09/02/2009	000052339	ANNULLATO	05/03/2010	14/09/2012	€ 0,00	RCO INFORTUNI / LESIONI PERSONALI	ROMA	ROMA	ROMA CORPORATE
2010 01/07/2009	000056341	ANNULLATO	16/11/2010	08/05/2012	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	ROMA CORPORATE
2010 28/06/2010	000055171	ANNULLATO	31/08/2010	18/06/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2011 27/06/2008	000053035	ANNULLATO	02/05/2011	08/05/2013	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2011 27/06/2008	000054151	ANNULLATO	22/07/2011	17/07/2013	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2011 11/01/2011	000052468	ANNULLATO	31/03/2011	02/07/2013	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA	ROMA CORPORATE

2011 22/05/2011	000053649	ANNULLATO	08/06/2011	19/12/2012	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA CORPORATE
2011 02/05/2011	000053771	ANNULLATO	20/06/2011	17/07/2013	€ 0,00	RCT PROFESSIONALE / CONTRATTUALE ED RC PATRIMONIALE	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2011 27/04/2011	000053776	ANNULLATO	20/06/2011	07/05/2013	€ 0,00	RCT PROFESSIONALE / CONTRATTUALE ED RC PATRIMONIALE	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2011 05/07/2011	000054693	ANNULLATO	08/09/2011	03/05/2013	€ 0,00	RCT PROFESSIONALE / CONTRATTUALE ED RC PATRIMONIALE	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2011 19/04/2011	000054694	ANNULLATO	08/09/2011	02/04/2014	€ 0,00	RCT PROFESSIONALE / CONTRATTUALE ED RC PATRIMONIALE	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2012 13/04/2006	000052121	ANNULLATO	02/04/2012	19/06/2014	€ 0,00	RCT PROFESSIONALE / CONTRATTUALE ED RC PATRIMONIALE	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2012 14/11/2007	000051293	ANNULLATO	23/01/2012	14/05/2013	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2012 25/07/2008	000051222	ANNULLATO	18/01/2012	22/02/2013	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA CORPORATE
2012 14/03/2008	000051292	ANNULLATO	23/01/2012	29/04/2013	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2012 27/07/2009	000052112	PENDENTE	30/03/2012		€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA CORPORATE
2012 27/05/2010	000051290	ANNULLATO	23/01/2012	04/12/2013	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2012 09/09/2011	000051190	ANNULLATO	17/01/2012	19/06/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2012 18/11/2011	000051291	ANNULLATO	23/01/2012	28/11/2013	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2012 18/04/2011	000051165	ANNULLATO	05/07/2012	19/06/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2012 26/09/2012	000051175	ANNULLATO	05/07/2012	19/06/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2012 01/03/2012	000052826	PENDENTE	30/05/2012		€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA CORPORATE
2012 10/05/2012	000052855	ANNULLATO	07/06/2012	19/06/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2012 31/05/2012	000053393	ANNULLATO	31/07/2012	08/04/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2012 24/07/2012	000054067	ANNULLATO	16/10/2012	15/05/2013	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2012 02/07/2012	000054071	ANNULLATO	16/10/2012	19/06/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2013 06/09/2010	000051357	PENDENTE	20/02/2013		€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	ROMA CORPORATE
2013 11/02/2010	000053781	ANNULLATO	07/11/2013	30/06/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	VIA VAL MELAIANA 74	RC PROFESS. ROMA 1
2013 17/05/2011	000053302	ANNULLATO	27/09/2013	03/04/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2013 14/11/2011	000053829	PENDENTE	14/11/2013		€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	VIA LAURENTINA	ROMA CORPORATE
2013 05/11/2011	000053830	ANNULLATO	14/11/2013	03/07/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	VIA CASILINA	ROMA CORPORATE
2013 17/10/2012	000051527	ANNULLATO	28/02/2013	03/04/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2013 12/10/2012	000051528	ANNULLATO	28/02/2013	03/04/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2013 26/09/2012	000051529	ANNULLATO	28/02/2013	03/04/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2013 07/12/2012	000051532	ANNULLATO	28/02/2013	03/04/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2013 10/08/2012	000053780	ANNULLATO	07/11/2013	24/11/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	PIAZZA DEI CINQUECENTO	ROMA CORPORATE
2013 16/01/2013	000051530	ANNULLATO	28/02/2013	03/04/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2013 11/01/2013	000051531	ANNULLATO	28/02/2013	03/04/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2013 31/01/2013	000053307	ANNULLATO	27/09/2013	03/04/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	TAR DEL LAZIO	RC PROFESS. ROMA 1
2013 13/06/2013	000053779	PENDENTE	07/11/2013		€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	VIA DEI CIOLOMBONI	ROMA CORPORATE
2014 03/04/2009	000052182	ANNULLATO	14/05/2014	24/10/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	TRIBUNALE ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2014 23/09/2010	000052903	PENDENTE	04/08/2014		€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	STAZIONE JONIO	ROMA CORPORATE
2014 13/04/2010	000054022	PENDENTE	24/12/2014		€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	LINEA ROMA C	ROMA CORPORATE
2014 13/04/2010	000054040	PENDENTE	30/12/2014		€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	VIA LA SPEZIA 95	ROMA CORPORATE
2014 10/02/2011	000052181	PENDENTE	14/05/2014		€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	VIA ANNIBALIANO 16 (ROIATE)	ROMA CORPORATE
2014 14/11/2011	000052310	PENDENTE	20/05/2014		€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	VIA DEI GLICINI 89	ROMA CORPORATE
2014 16/04/2012	000052183	PENDENTE	14/05/2014	24/10/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	SALINI S.P.A.	RC PROFESS. ROMA 1
2014 20/03/2013	000052184	PENDENTE	14/05/2014		€ 0,00	RCT PROFESSIONALE / CONTRATTUALE ED RC PATRIMONIALE	VIA FAMILIANO NARDINI 7	ROMA CORPORATE
2014 19/12/2013	000052186	ANNULLATO	14/05/2014	24/10/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2014 16/12/2013	000054019	PENDENTE	24/12/2014		€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	LINEA C	ROMA CORPORATE
2014 11/11/2013	000054020	PENDENTE	24/12/2014		€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	LAVORI METROPOLITANE	ROMA CORPORATE
2014 23/06/2013	000054024	PENDENTE	24/12/2014		€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	VIA LAURENTINA 713	ROMA CORPORATE
2014 14/02/2014	000052185	ANNULLATO	14/05/2014	24/10/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2014 05/05/2014	000052348	ANNULLATO	22/05/2014	24/10/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	ROMA	RC PROFESS. ROMA 1
2014 03/11/2014	000054021	PENDENTE	24/12/2014		€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	STAZIONE PIAZZALE JONIO	ROMA CORPORATE

2014 06/11/2014	000054023	PENDENTE	24/12/2014	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	VIA DEI GIORDANI	ROMA CORPORATE
2015 01/04/2007	000051612	PENDENTE	01/04/2015	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	VIA LA SPEZIA	ROMA CORPORATE
2015 22/11/2011	000051603	PENDENTE	01/04/2015	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	VIA DEL BATTAGLIONE SAN MARCO	ROMA CORPORATE
2015 18/09/2012	000051608	PENDENTE	01/04/2015	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	STAZIONE TORRE MAURA	ROMA CORPORATE
2015 02/09/2013	000051678	PENDENTE	17/04/2015	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	VIA DELLE TUBEROSE	ROMA CORPORATE
2015 07/11/2014	000051605	PENDENTE	01/04/2015	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	PIAZZALE DELLE GARDENIE	ROMA CORPORATE
2015 13/04/2014	000051606	PENDENTE	01/04/2015	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	VIA DEI GIORDANI	ROMA CORPORATE
2015 03/12/2014	000051607	PENDENTE	01/04/2015	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	VIA MELAINA	ROMA CORPORATE
2015 07/11/2014	000051609	PENDENTE	01/04/2015	€ 0,00	RCT ATTIVITA' ED IMPRESE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI	STAZIONE TERMINI	ROMA CORPORATE
TOTALE				€ 0,00			